

DL Sostegni
DL 22 marzo 2021, n.41
convertito in legge 21 maggio 2021 n.69

Maggio 2021



Sommario

Proroga del versamento dell'IRAP (Art. 01)
Rivalutazione beni di impresa (Art. 1-bis)
Proroga del versamento delle cartelle esattoriali (art.4, co.1, lett.a)5
Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4, co.1, lett.b)5
Pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro (art.4, co.3)6
Annullamento delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010 (art.4, co.4-6)
Definizione degli atti di accertamento relativi agli "avvisi bonari" (art.5, co.1-11)7
Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione (art.5, co.12)9
Crisi d'impresa – Proroga del termine per le segnalazioni d'allerta dell'AdE (art.5, co.14)9
Dichiarazione precompilata (art.5, co.22)10
Iva non detraibile e Superbonus (art. 6-bis)10
Esenzione dal versamento della prima rata IMU (art. 6-sexies)11
Canoni locazione non percepiti (art. 6-septies)12
Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (art.37- <i>ter</i>)



Proroga del versamento dell'IRAP (Art. 01)

Questa disposizione, inserita in fase di conversione, prevede la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

La disposizione interviene sull'art. 42-bis, comma 5 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020.

Rivalutazione beni di impresa (Art. 1-bis)

La disposizione, inserita a seguito dell'esame parlamentare del D.L. 41/2021 estende la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa (ad esclusione degli "immobili merce"), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), disposta dall'articolo 110 del D.L. n.104/2020 (cd. decreto Agosto)¹.

In base a tale modifica la rivalutazione, oltre a quella da effettuare nell'esercizio 2020 (bilancio 2021) può essere effettuata anche nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (ossia il bilancio 2022), ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Questa rivalutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- opera per i beni d'impresa (ad esclusione dei cd. "beni merce") risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);
- opera ai soli fini civilistici, senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali²;
- è esclusa la possibilità di affrancamento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione³. Di conseguenza, tale componente costituisce una riserva in

² Come noto, invece, la rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 produce anche effetti fiscali con il riconoscimento del maggior valore dei beni e delle partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3%, ai sensi del comma 4 dell'art.110 del D.L. 104/2020.

¹ La disposizione aggiunge il co.4-bis all'art.110 del D.L. 104/2020.

³ Si ricorda che nella rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 l'affrancamento del saldo attivo avviene mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10%.



sospensione d'imposta (con inserimento nel patrimonio netto della società), da assoggettare a tassazione unicamente in fase di distribuzione ai soci.

Per completezza, si ricorda che la rivalutazione eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 - bilancio 2021), presenta, invece, le seguenti particolarità⁴:

- opera per i beni d'impresa (ad esclusione dei cd. "beni merce") risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);
- viene riconosciuta ai fini civilistici e fiscali, questi ultimi mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo⁵.
 - Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni viene riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ovvero a decorrere dall'esercizio 2021)⁶;
- possibilità di affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%;
- possibilità di eseguire la rivalutazione distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee), con annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che l'art5-bis del D.L. 41/2021 introduce una norma di interpretazione autentica relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa del settore alberghiero e termale⁷.

⁴ Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 126/2020, di conversione del D.L. Agosto, in vigore dal 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

⁵ In particolare, la scadenza della prima rata deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno 2021) relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d'imposta successivi.

⁶ Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (*D.L. Liquidità*) che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

⁷ Ai sensi dell'art.6-bis del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020.



In particolare, viene stabilito che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, opera anche con riferimento agli alberghi concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti sempre nei medesimi settori, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Proroga del versamento delle cartelle esattoriali (art.4, co.1, lett.a)

Viene, inoltre, confermata la scadenza del 30 aprile 2021⁸, come termine finale del periodo di sospensione (che partiva dall'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2021, ma entro tale data può essere richiesta la rateizzazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione⁹.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni* (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4, co.1, lett.b)

Resta confermata la **proroga** ulteriore del **termine** (scaduto il 1° marzo 2021) per il pagamento delle **definizioni agevolate** della *"rottamazione-ter"*, ovvero la definizione

⁸ Viene modificato l'art.68, co.1, del DL 18/2020 (cd. *D.L. Cura Italia*) convertito con modifiche nella legge 27/2020, già più volte modificato da diversi Provvedimenti (*cfr.* da ultimo anche l'art.22-*bis*, comma 2, del D.L. 183/2021, cd. "*D.L. Milleproroghe*") *ANCE "D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge" - ID n.43881 del 10 marzo 2021*.

⁹ Cfr. anche la FAQ n.3 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alla precedente proroga del 28 febbraio 2021 (per la quale era previsto il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021).



agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e del *"saldo e stralcio"* (*cfr.* l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. *"Decreto Cura Italia"*)¹⁰.

In particolare, ai fini di tale definizione agevolata, il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1º marzo 2021 alla data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni* (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell'art.19 D.P.R. 602/1973)¹¹.

Pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro (art.4, co.3)

Un'ulteriore conferma riguarda la scadenza del 30 aprile 2021, del periodo di sospensione, decorrente dall'8 marzo 2020, delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori

¹⁰ Cfr. ANCE "DL Fiscale, in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione" - ID n.34635 del 19 dicembre 2018 - Cfr. gli artt.3 (rottamazione ter) e 5 (carichi relativi a risorse UE) del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018, nonché l'art.1, co.184 e seguenti, della legge 145/2018 - legge di Bilancio 2019 (saldo e stralcio). Cfr. anche l'art.16-bis del D.L.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019 (riapertura della rottamazione -ter) - Cfr. il Comunicato stampa del 27 febbraio 2021 ed ANCE "D.L. Milleproroghe 2021 - Conversione in legge" - ID n.43881 del 10 marzo 2021.

Cfr. ANCE "D.L. 157/2020 – cd. D.L. Ristori-quater – Misure fiscali" - ID n.42670 del 2 dicembre 2020 e "DL Cura Italia" convertito in legge – Il dossier dell'ANCE sulle misure fiscali - ID n.40023 del 13 maggio 2020.

¹¹ *Cfr.* l'art.154 del citato D.L. 34/2020 e l'art.68, co.3-*bis*, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.



a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell'art.48*bis* del DPR 602/1973)¹².

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima della sospensione, per le quali l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-bis del D.P.R. n.602/1973¹³.

Annullamento delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010 (art.4, co.4-6)

Viene previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni* (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, ivi compreso il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo d'imposta 2019, fino a 30.000 euro.

L'annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. "rottamazione-ter".

Le modalità e le date relative all'annullamento verranno stabilite da un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *D.L. Sostegni*.

Fino all'emanazione del citato Decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni*, fino a 5.000 euro (relativi ai carichi affidati sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Definizione degli atti di accertamento relativi agli "avvisi bonari" (art.5, co.1-11)

L'art.5 del *D.L. Sostegni* introduce una **definizione agevolata** degli "avvisi bonari" a seguito di controlli automatici (di cui agli artt.36-bis del DPR 600/1973 – imposte sui redditi e art.54-bis del DPR 633/1972 – IVA)¹⁴.

¹² Viene, in sostanza, prorogato il termine di sospensione, da ultimo già differito al 28 febbraio 2021.

¹³ Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021, l'art. 22-bis del D.L. Milleproroghe 2021 e l'art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.



In particolare, la **definizione opera** per le **somme** che **risultano dovute** a seguito dei **controlli automatici**:

- elaborati entro il 31 dicembre 2020, e non inviati al contribuente a causa della sospensione¹⁵, relativi alle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IVA del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. La notifica della definizione avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022;
- da elaborare entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La definizione agevolata è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2020¹⁶.

La proposta di definizione agevolata viene inviata, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Agenzia delle Entrate unitamente all' "avviso bonario", con l'indicazione dell'importo ridotto da versare, che comprende le imposte e gli interessi, ad esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (*cfr.* il D.Lgs. 462/1997), delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (*Cfr.* l'art.157, co.3, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018).

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto (*Cfr.* l'art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

¹⁴ Come noto, l'art.22-bis del D.L. 183/2021 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021, ha confermato, con effetto dall'8 marzo 2020, che non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. "avvisi bonari", di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

¹⁵ Stabilita ai sensi dell'art.157, co.3, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

¹⁶ Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2020.



Le somme versate fino a concorrenza dei debiti oggetto della definizione agevolata, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Inoltre, viene prevista la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dagli "avvisi bonari" ai fini delle imposte sui redditi, in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019.

In tale ipotesi, quindi, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle è pari a quattro anni (invece dei tre anni ordinari), cosicché la notifica è eseguita entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione¹⁷.

Le modalità attuative della definizione agevolata verranno individuate con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le citate disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione (art.5, co.12)

Il *D.L. Sostegni* conferma, anche a seguito della conversione in legge, la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo (prevista dall'art.28-ter, del D.P.R. 602/1973), stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali¹⁸.

Crisi d'impresa – Proroga del termine per le segnalazioni d'allerta dell'AdE (art.5, co.14)

Il D.L. 41/2021, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge interviene, inoltre, sulla **segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate**, dell'INPS e dell'agente della riscossione, come creditori qualificati circa la situazione di debito dell'impresa, nell'ambito della disciplina contenuta nel *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, per l'Agenzia delle entrate, viene confermata la **prorogato di un anno** del **termine** di **decorrenza** dell'**obbligo** di effettuazione della citata segnalazione,

¹⁷ Cfr. l'art.25, co.1, lett.a, del D.P.R. 602/1973.

¹⁸ Viene, in sostanza, prorogata la disposizione, introdotta dall'art.145 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, che si è già resa applicabile nel 2020.



prevedendo che questo coincida con i termini delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa* (in sostanza, dal 1° giugno 2023)¹⁹.

Come noto, l'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è prorogata, per ora, al **1°** settembre 2021²⁰.

In sede di conversione in legge del *D.L. Sostegni* è stato previsto un differimento della decorrenza delle segnalazioni d'allerta anche per l'INPS e per l'Agente della riscossione. In particolare, per tali soggetti, l'obbligo di segnalazione decorre dall'anno successivo al termine di entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (ad oggi, dal 2022).

Dichiarazione precompilata (art.5, co.22)

Per l'anno 2021 viene confermato lo spostamento dal 30 aprile al 10 maggio del termine a partire dal quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (ovvero il periodo d'imposta 2020), che può essere accettata o modificata.

Iva non detraibile e Superbonus (art. 6-bis)

L'articolo 6-bis del Provvedimento, introdotto in fase di conversione in legge, interviene in materia di calcolo del limite di spesa ammesso al *Superbonus* per le imprese che possiedono immobili in condominio e che in quanto tali accedono al beneficio.

In particolare, per tale fattispecie, la modifica normativa stabilisce che l'IVA non detraibile, in tutto in parte²¹, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del *Superbonus* si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall'impresa beneficiaria.

¹⁹ Infatti, dal 1° gennaio 2021, la liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) va inviata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo, ossia entro il 31 maggio.

²⁰ Cfr. l'art.5 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).

²¹ Cfr. articolo 19-bis1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo decreto.



A tal fine, è inserito il nuovo **comma 9-ter** all'articolo 119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

Si ricorda che, sul tema, l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.30/E/2020 aveva escluso tale possibilità ammettendo nel limite di spesa agevolato con il *Superbonus* solo **IVA totalmente indetraibile**²².

Esenzione dal versamento della prima rata IMU (art. 6-sexies)

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la disposizione che esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal Provvedimento (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

I beneficiari dell'agevolazione sono i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Diversamente, l'esenzione dal versamento della prima rata IMU non spetta:

- ai soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
- a specifici enti pubblici;
- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del D.P.R. 917/1986 TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

L'esenzione dal versamento della prima rata IMU spetta:

- esclusivamente ai soggetti con **ricavi** derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi ²³, o **compensi** in denaro o in natura

²² Cfr. "Superbonus – I principali chiarimenti della CM 30/E/2020" - ID n. 43005 dell'8 gennaio 2021.

²³ Cfr. l'art.85, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986 - TUIR

[&]quot;a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione".



(di cui all'articolo 54, co. 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

- a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Canoni locazione non percepiti (art. 6-septies)

L'articolo 5-bis, introdotto in fase di conversione in legge, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti in presenza di morosità del locatario (cfr. l'art. 26, co.1, del D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 3-quinquies, co.2, del D.L. 34/2019 - cd. D.L. Crescita).

Come noto, tale disposizione consentiva al contribuente di usufruire della detassazione IRPEF dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto²⁴, a condizione che ci fosse la prova della mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Tale disposizione valeva solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020²⁵.

Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (art.37-ter)

La disposizione, introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 41/2021, modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n.267/1942) in tema di accordi di ristrutturazione.

Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano,

-

²⁴ Cfr. l'art.26 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

²⁵ Al riguardo, viene abrogato l'art. 3*-quinquies*, co.2, del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 58/2019.



l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione²⁶.

La misura anticipa, di fatto, in chiave antiemergenza, una norma già prevista nel *Codice della crisi d'impresa* (art.58, co.2, del D.Lgs. 14/2019), che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

RIEPILOGO DELLE SCADENZE

RIEPILOGO DELLE SCADENZE			
SCADENZE		FONTE	
cartelle di pagamento			
avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA			
avvisi di addebito INPS	31 maggio 2021		
atti di accertamento AdD			
ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali			
saldo e stralcio	31 luglio 2021	Decreto Legge n.41/2021	
rottamazione ter			
pagamento delle rate in scadenza nel 2020*			
saldo e stralcio			
rottamazione ter			
pagamento delle rate in scadenza:	30 novembre 2021		
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021*			

^{*} Sono previsti i 5 giorni di tolleranza, di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018

²⁶ In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.